

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

78° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2666-B) Deputati DETOMAS ed altri: Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6
CENTARO (<i>Forza Italia</i>)	7
FOLLIERI (<i>PPI</i>)	7
GRECO (<i>Forza Italia</i>)	7
MIRONE <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	5, 8
RUSSO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	2

I lavori hanno inizio alle ore 8.45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2666-B) Deputati DETOMAS ed altri: Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2666-B.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 31 marzo.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, già in sede di relazione avevo segnalato l'esistenza di un problema sul disegno di legge in esame. Il provvedimento in titolo era nato per colmare una lacuna della legge 13 maggio 1997, n. 132, la quale non prevedeva il tirocinio presso le società di revisione. La Camera dei deputati aveva incluso per la partecipazione all'esame anche il tirocinio presso i consulenti del lavoro, ma il Senato aveva soppresso il riferimento a detti consulenti, non ritenendolo giustificato. Successivamente, in seconda lettura, la Camera dei deputati ha ripristinato il testo originario, comprensivo del riferimento ai consulenti del lavoro.

In effetti, ritengo che l'inclusione della categoria dei consulenti del lavoro tra quelle previste dal provvedimento non si giustifichi, ma ho anche rilevato, approfondendo la questione, che può esservi con ciò l'occasione per colmare un'altra lacuna della legge 13 maggio 1997, n. 132. Detta legge, infatti, non fa riferimento, tra i soggetti abilitati a sostenere il primo esame, a coloro che hanno svolto il tirocinio presso i revisori contabili. C'era una ragione: essendo previsto un tirocinio triennale e posto che il registro dei revisori contabili era stato concretamente istituito soltanto nel 1995, evidentemente il legislatore del 1997 non aveva ritenuto opportuno il riferimento al tirocinio presso i revisori contabili. Tuttavia dall'esame in prima lettura da parte del Senato – che è di circa un anno fa – ad oggi, è passato un anno e nel frattempo si è compiuto il triennio.

Uno degli argomenti addotti dai consulenti del lavoro per far valere come idoneo anche il tirocinio espletato presso di loro è che molti consulenti del lavoro sono iscritti nel registro dei revisori contabili. D'altra parte, anche altre categorie professionali hanno rivendicato l'opportunità di riconoscere il tirocinio svolto presso di esse; mi riferisco ad esempio ai tributaristi. Ebbene, a mio avviso se qualcuno di questi professionisti

è iscritto nel registro dei revisori contabili, la previsione dell'idoneità del tirocinio sarebbe opportuna. Aggiungerei anche come idonei ad essere ammessi all'esame, per esempio, coloro che erano iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e che poi sono transitati automaticamente per legge nel registro dei revisori contabili; tale riferimento può essere opportuno ai fini del completamento del triennio.

Avevo presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.2

RUSO

Proporrei una riformulazione del mio emendamento, meramente pressivo del riferimento al tirocinio presso i consulenti del lavoro, in questo senso:

Al comma 1, dopo le parole: «società di revisione,» inserire le altre: «o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «ovvero presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Anzichè l'espressione «presso un consulente del lavoro», quindi, dovrebbe leggersi «presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti». Mi auguro che a fronte di questa riformulazione vengano ritirati gli altri emendamenti presentati all'articolo 1, che mi sembrano tutti sostanzialmente soppressivi; il mio emendamento, invece, può essere considerato sostitutivo.

L'ordine del giorno da me presentato tende a risolvere un diverso problema. Ne do lettura:

La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2666-B recante «Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili»,

considerato che, a causa del tempo trascorso tra la seconda e la quarta lettura del disegno di legge in esame, le disposizioni contenute nell'articolo 2 (proroga dei termini) e nell'articolo 3 (disposizione transitoria) risultano inadeguate, la prima perchè il termine in essa previsto (da ritenersi, peraltro, non perentorio) è ormai scaduto, la seconda perchè riferita a nomine da effettuarsi 'prima della data fissata per l'esame", e cioè in un

tempo anteriore a quello in cui la legge che si sta affrontando entrerà in vigore;

considerato, ancora, che le procedure per l'espletamento dell'esame e l'accertamento delle cause di esonero dall'esame stesso sono risultate più lunghe e complesse di quanto previsto, sicchè accade oggi che molti soggetti che sono in attesa di sostenere l'esame, o che sono in attesa dell'accertamento delle cause di esonero dall'esame, o che pur avendo superato l'esame non sono ancora materialmente iscritti nel registro dei revisori contabili, si trovano, per fatti ad essi non imputabili, nella condizione di non poter essere nominati nei collegi sindacali di cui è prossima la formazione ed il rinnovo;

considerato, peraltro, che una modifica degli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame per porre rimedio agli inconvenienti sopra rilevati non è possibile in questa sede essendo stati i predetti articoli approvati dalla Camera dei Deputati nello stesso testo già approvato in seconda lettura dal Senato;

impegna il Governo:

ad assumere, anche mediante decretazione d'urgenza, tutte le iniziative necessarie al fine sia di consentire che anche i soggetti abilitati ai sensi della legge in corso di approvazione possano sostenere l'esame previsto dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1997 n. 132, sia di consentire, in via transitoria, che possano essere nominati nei collegi sindacali od in altri organi di controllo – nell'attesa del completamento delle procedure di espletamento dell'esame, di accertamento delle cause di esonero dell'esame, e di conseguente iscrizione nel registro dei revisori contabili, e salva la decadenza dall'incarico in caso di mancato conseguimento della suddetta iscrizione – anche coloro che, pur avendo presentato domanda ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 13 maggio 1997 n. 132 o ai sensi della legge in corso di approvazione, debbono ancora sostenere l'esame, ovvero lo hanno superato con esito positivo, ovvero sono stati esonerati dall'esame o sono in attesa dell'accertamento delle cause di esonero.

0/2666-B/1/2

RUSO

Nell'approvare il disegno di legge al nostro esame il Senato aveva inserito l'articolo 2, che proroga fino a trecento giorni il termine per l'espletamento della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, termine che la legge 13 maggio 1997, n. 132 fissava a centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Tale proroga ci era parsa sufficiente a consentire l'espletamento degli esami da parte dei nuovi soggetti ammessi con questo disegno di legge e sul punto la Camera non ha apportato modificazioni, per cui ritengo che a noi sia precluso di intervenire; non possiamo tuttavia ignorare che ormai tale termine è scaduto. Ritengo che si tratti di un termine non perentorio, per cui gli esami possano essere egualmente espletati; diversamente, ci troveremmo oggi a

discutere di una legge perfettamente inutile. Nell'ordine del giorno, pertanto, propongo anzitutto di invitare il Governo ad assumere le iniziative che sembreranno opportune affinché l'esame possa effettivamente avere luogo.

Vi è poi un altro problema molto delicato. All'articolo 3, il Senato aveva previsto la possibilità che coloro che facevano parte di collegi sindacali in scadenza potessero essere nuovamente nominati per un successivo triennio, anche in attesa dell'espletamento delle procedure di concorso o di accertamento dell'esonero dal concorso, sotto condizione, per così dire, che poi conseguissero tale iscrizione, nel senso che la nomina avrebbe perduto effetto qualora detti soggetti non avessero poi conseguito effettivamente l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Anche questa norma ha perduto di concreto significato, in quanto prevedeva che le nomine avvenissero con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame. Ora, per la verità l'esame è già stato fissato, solo che le procedure di esame e di accertamento delle cause di esonero sono risultate molto più lunghe del previsto e non si sono ancora completate. Pertanto accade oggi che vi siano soggetti i quali hanno superato l'esame e tuttavia non hanno potuto ancora concretamente essere iscritti nel registro, oppure vi sono soggetti che sono in attesa di espletare l'esame e ancora soggetti che si trovano nelle condizioni per essere esonerati dall'esame, che hanno proposto la relativa domanda, ma rispetto ai quali l'apposita commissione non ha potuto ancora pronunciarsi. Quindi tutti questi soggetti, che sono nella condizione di essere iscritti nel registro dei revisori contabili o che potranno esserlo superando l'esame per il quale hanno già presentato domanda, non possono essere materialmente iscritti e non possono essere nominati nei collegi sindacali.

La questione ha una certa urgenza perchè siamo nel periodo in cui le società nominano i collegi sindacali. Anche in questo caso credo che ci sia precluso intervenire perchè l'articolo 3 non è stato oggetto di modifica da parte della Camera, di qui l'opportunità di un ordine del giorno che assegni al Governo la responsabilità di intervenire in questa materia. Vorrei soltanto che sulla nostra impossibilità tecnica di intervenire in qualche modo la Presidenza si pronunciasse.

Voglio dire che, se sotto il profilo tecnico esistesse una possibilità di intervento sugli articoli 2 e 3, sarebbe nostro compito farlo. Francamente non vedo questa possibilità, ma rimetto la questione alla Commissione e alla Presidenza.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno. Il relatore ha già riferito ampiamente sulla difficoltà in cui si trova una vasta categoria di persone che avrebbero diritto a sostenere l'esame. Si tratta di soggetti che hanno i requisiti e che con la scadenza dei collegi sindacali non hanno la possibilità di essere nominati. Mi sembra dunque necessario un atto di giustizia. Il Governo accetta l'ordine del giorno ed è disponibile a predisporre i provvedimenti conseguenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: «avere svolto un tirocinio triennale» sono inserite le seguenti: «presso una società di revisione, ovvero presso un consulente del lavoro, ovvero».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: «con sottoscrizione autenticata,» sono inserite le seguenti: «dal legale rappresentante della società di revisione o».

A questo articolo, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: "periti commerciali", sono inserite le seguenti: "ovvero essere iscritti al ruolo periti ed esperti delle camere di commercio per la sub categoria Tributi alla data del 30 settembre 1993"».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «società di revisione,» inserire le altre: «o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o»

Conseguentemente, sopprimere le parole: «ovvero presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.3

CENTARO, GRECO, PERA

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.4

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.5

GASPERINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso un consulente del lavoro, ovvero».

1.6

GRECO

CENTARO. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno del relatore e annuncio il ritiro degli emendamenti 1.3 e 2.1, del quale do lettura.

Al comma 1, la parola: «trecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

2.1

CENTARO, GRECO, PERA

GRECO. Signor Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno e ritiro l'emendamento 2.2 di cui do lettura.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

GRECO

FOLLIERI. Anch'io, signor Presidente, chiedo di apporre la firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibili gli emendamenti 1.1 in quanto non in diretta correlazione con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, ed anche l'emendamento 3.1 di cui do lettura.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel caso in cui l'iscrizione al ruolo periti ed esperti di cui al comma 01 dell'articolo 1, sia antecedente al 27 gennaio 1992 si applica anche a tali soggetti il disposto dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, con l'obbligo, pena decadenza dal beneficio, di presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la documentazione prevista all'articolo 1, comma 7, della legge 13 maggio 1997, n. 132».

3.1

BATTAGLIA

FOLLIERI. Signor Presidente, chiedo di apporre la firma all'emendamento 1.2 riformulato dal relatore.

CENTARO. Anch'io appongo la firma al nuovo testo dell'emendamento 1.2.

GRECO. Chiedo di apporre la firma all'emendamento 1.2 (Nuovo testo) e ritiro l'emendamento 1.6.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sull'emendamento 1.2 (nuovo testo) il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Conseguentemente sono assorbiti gli emendamenti 1.4 e 1.5 di identico contenuto.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9.